

**Cassa Integrazione in Deroga art. 22 DL. n. 18/2020 circolare M_IPS.38 del 08/04/2020 art. 41 DL 23/2020
- Accesso alla CIGD in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dipendenti assunti dal
24/02/2020 al 17/03/2020**

Luogo* VIA ACHILLE PAPA 30 - 20149 MILANO (MI)

Data 27/04/2020

Datore di lavoro: **C.E. COMMUNICATIONS ENGINEERING SRL SOCIO UNICO**

Codice Fiscale: 07582760158

Sede legale: VIALE ACHILLE PAPA 30 Comune MILANO Prov. MI CAP 20149

Sede unità produttive nelle Regioni: LOMBARDIA Per Comune e indirizzo: vedi All. 1.

Tel. 0283413850 INT 10130 Mail: l.ficarra@juice.it

esercente l'attività di RIVENDITORE AUTORIZZATO PRODOTTI APPLE

CCNL applicato (*specificare se settore artigiano*): *Terziario Distribuzione e Servizi*

N. Matricola INPS: 4940002302

Inserire CSC INPS: 70109

Dipendenti con rapporto di lavoro subordinato TOTALE

Dirigenti n. 0

Lavoranti a domicilio n. 0

Quadri n.0

Lavoratori intermittenti n.0

Impiegati n. 121

Apprendisti n.37

Operai n.0

TOTALE n.158

Sono presenti* i Signori:

- per il Datore di lavoro: Todisco Marco, nato a Milano il 02/09/1958, cf. TDSMRC58P02F205Z, residente in Via dei Frassini n. 9, Milano.

- per OO.SS [*specificare quale*] Filcams Cgil Nazionale Emanuele Ferretti

- per OO.SS [*specificare quale*] Fisascat Cisl Nazionale Dario Campeotto

- per OO.SS [*specificare quale*] Uiltucs Uil Nazionale Paolo Andreani



i quali danno atto:

- di conoscere i contenuti dell'Accordo art. 22 DL. n. 18/2020 circolare M_IPS.38 del 08/04/2020 art. 41 DL 23/2020, che considerano parte integrante del presente accordo;

IL DATORE DI LAVORO ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO DICHIARA:

- di applicare integralmente il CCNL di cui in premessa, ivi inclusi i contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regola la bilateralità ove esistente;
- di non poter fruire degli ammortizzatori sociali ordinari, previsti in costanza di rapporto di lavoro, dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.

**IL DATORE DI LAVORO DICHIARA INOLTRE DI ESSERE IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI
(selezionare una o più delle voci)**

1. Datori di lavoro che non possano fruire degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore. **X**
2. Datori di lavoro esclusi dall'accesso alla CIGO e CIGS e che abbiano esperite le possibilità di cui all'art. 19 c.1 e 5 del DL 18/2020 e in alternativa all'Assegno di solidarietà qualora la sospensione dell'attività sia superiore al 60% delle ore teoriche lavorate, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.
3. Datori di lavoro che abbiano esaurito i periodi di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al TITOLO I e del TITOLO II D.lgs. 148/2015, ivi compresi i Fondi di cui all'art.27.
4. Datori di lavoro che, tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, abbiano avviato o avvieranno la procedura di cassa integrazione straordinaria, limitatamente al periodo che intercorre, a partire dal 23 febbraio 2020, dall'avvio della sospensione o della riduzione alla data di decorrenza del trattamento in CIGS.
5. Datori di lavoro non assicurati per CIGO, FIS e Fondi di solidarietà qualora non possano attivare il trattamento straordinario di integrazione salariale per causale "emergenza COVID-19" o qualora non siano autorizzati al suddetto trattamento nei casi previsti dall'art.20, comma1, lettere b), c), d) del Dlgs 148/2015, tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore. **X**
6. Datori di lavoro che siano subentrati a seguito di un cambio di appalto o trasferimento ex art.2112 del Codice civile, successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.
7. Datori di lavoro, per le regioni diverse da Emilia-Romagna e Veneto, limitatamente alla fattispecie dell'art.17 del DL 9/2020, con unità produttive esterne alla Lombardia limitatamente ai lavoratori subordinati residenti o domiciliati in Lombardia, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.

Il datore di lavoro attuerà una sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro con l'intervento della CIGD, secondo quanto previsto dall'Accordo art. 22 DL. n. 18/2020 circolare M_IPS.38 del 08/04/2020, integrato dall'art. 41 DL. 23/2020 per i lavoratori assunti alle sue dipendenze a far data dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, per la seguente unità situata in regione Lombardia:

UNITÀ PRODUTTIVA DI: Via Cenisio/Pza.Caneva – Milano - LOMBARDIA

LAVORATORI	IMPIEGATI/QUADRI/APPRENDISTI	OPERAI/APPRENDISTI
In forza	11	
Interessati dalla cigd	11	

Lavor. Sospesi a 0 ore in forza al 23/02/2020	10	
Lavor. Sospesi a 0 ore in forza dal 24/02/2020	1	
Lavor. Totale sospesi	11	

Attestazione dell'esistenza di un pregiudizio o della situazione emergenziale COVID-19 che giustifichi il ricorso alla CIGD

CHIUSURA DEI PUNTI VENDITA

LE PARTI PERTANTO CONCORDANO

al fine di superare la situazione di difficoltà dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a decorrere dal 23.02.2020 di richiedere la CIG in deroga con le seguenti modalità:

- **NUMERO MASSIMO LAVORATORI IN CIGD:** 1 (i lavoratori risultano in forza alla data del 24.02.2020 compresi quelli del punto 6 precedente)
- **PERIODO: REGIONE LOMBARDIA** data inizio 09/03/2020 per 9 settimane

N. ORE COMPLESSIVE DI CIGD PREVISTE: 360/00

L'Unità produttiva/operativa ha sede in LOMBARDIA, numero ore per sede:

Via Cenisio/Pza.Caneva – Milano: ore totali CIGD **360**

Il periodo richiesto non può eccedere la durata massima complessiva prevista dal D.L. 9/2020 e D.L. 18/2020

Il datore di lavoro richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS ai lavoratori

(i mod.SR41 devono essere trasmessi all'INPS, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell'INPS – comma 6-ter dell'art 44 del D.lgs. 148/2015 introdotto dalla L.26/2019 di conversione del D.L. 4/2019)


Letto, confermato e sottoscritto

Per il Datore di lavoro



per le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori

FILCAMS 

FISASCAT 

UILTUCS 